



AREA TERRITORIO COSTA - U.O. Progetti e Lavori

FORNITURA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PE.A.D.) PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE CON PROFILO DI PARETE STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO DI 2000, DI TUBAZIONI ACCESSORIE IN PE.A.D. A PARETE LISCIA E DEI RELATIVI PEZZI SPECIALI

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELAB.

A

SCALA

DATA

17/06/2010

REV.	0	
	1	
	2	

Multiservizi S.p.A.

Sede legale :

Via del Commercio, 29 - 60127 Ancona

Presidenza, Direzione ed Uffici :

Via del Commercio, 29 - 60127 Ancona

Tel. 071/2893.1 Fax 071/2893270

P.IVA e C.F. 02191980420

Capitale Sociale : € 55.676.573,00

PROGETTISTA:

Multiservizi S.p.A.

AREA TERRITORIO COSTA
U.O. PROGETTI E LAVORI

(Ing. Gianluca Sordi)

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:

Multiservizi S.p.A.

AREA TERRITORIO COSTA
U.O. PROGETTI E LAVORI

(Geom. Giuseppe Anniballo)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Multiservizi S.p.A.

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO COSTA

(Ing. Bruno Rossini)



PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA	1
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	1
ART. 4 - SUBAPPALTO	2
PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	3
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	3
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	3
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	3
ART. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	3
ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI E CONTROLLI DELLE FORNITURE.....	3
PUNTO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	5
ART. 10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	5
ART. 11 - PENALE IN CASO DI RITARDO	5
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	6
PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	7
ART. 13 – ANTICIPAZIONE.....	7
ART. 14 – PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE FORNITURE	7
ART. 15 - REVISIONE PREZZI.....	7
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	7
ART. 17 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (EX CAUZIONE PROVVISORIA)	8
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
ART. 19 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	8
ART. 20 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	8
PUNTO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	10
ART. 21 - MODALITA' DI CONSEGNA DEL MATERIALE	10
ART. 22 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA	10
ART. 23 - CONTROVERSIE	10
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLA FORNITURA	10
PUNTO 7 - NORME FINALI.....	12
ART. 24 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	12



PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **"Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità (PE.a.d.) per condotte di scarico interrate con profilo di parete strutturato di tipo spiralato Di 2000, di tubazioni accessorie in polietilene ad alta densità (PE.a.d.) a parete liscia e dei relativi pezzi speciali"** necessari per la realizzazione delle opere del progetto "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per effettuare la fornitura del materiale, franco arrivo, presso un'area o più aree di stoccaggio materiali site nel comune di Falconara Marittima (AN) e prossime al lungomare di Palombina. L'esatta ubicazione delle aree di stoccaggio materiali sarà comunicata alla ditta fornitrice dal D.L. successivamente alla consegna lavori in appalto: "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio"; sono a carico della Ditta fornitrice gli oneri per il fermo, l'imballo, il trasporto e lo scarico dei tubi e dei pezzi speciali.

La sistemazione in cantiere e l'accatastamento dei tubi e dei pezzi speciali sarà eseguita dall'Impresa appaltatrice dei lavori "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".

Eventuali sostituzioni o ritiri della merce, ritenuta non conforme a quanto richiesto saranno a carico della Ditta fornitrice, anche per quel che riguarda gli oneri per il carico sul mezzo di trasporto del materiale reso.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto dell'Appalto per la "Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità (PE.a.d.) per condotte di scarico interrate con profilo di parete strutturato di tipo spiralato DN 2000, di tubazioni accessorie in polietilene ad alta densità (PE.a.d.) a parete liscia e dei relativi pezzi speciali" è di **€ 566.100,00** (diconsi Euro cinquecentosessantaseimilacento/00) oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto non ci saranno rischi di interferenze con il personale della Multiservizi SpA.

Nel dettaglio, la fornitura e le prestazioni, fermo restando quanto descritto all'art.1, possono riassumersi come appresso indicato, salvo ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Multiservizi Spa:

- tubi in PE.a.d per condotte di scarico interrate a parete strutturata di tipo spiralato del diametro interno Di 2000, con raccordi e pezzi speciali come specificato nell'allegato "Disciplinare Tecnico";
- tubi in PE.a.d per condotte di scarico interrate a parete liscia di diametri esterni compresi tra il De 180 e il De 1000, con raccordi e pezzi speciali come specificato nell'allegato "Disciplinare Tecnico";
- lastre in PE.a.d. (1,60x1,60) mq e 2 cm di spessore.

Le indicazioni sopra descritte sono da considerarsi di massima, al solo fine di consentire la necessaria valutazione della fornitura da realizzare; i dettagli sulle quantità e le caratteristiche delle forniture sono contenute nel "Modulo offerta prezzi" e nel "Disciplinare Tecnico".

Si precisa che il quantitativo sopra indicato è stato calcolato in via presuntiva, pertanto potrà essere suscettibile di variazioni sia in aumento che in diminuzione; i prezzi unitari offerti rimarranno invariati a prescindere dalla quantità effettivamente ordinata.

La Ditta fornitrice non potrà avanzare per tale titolo richieste o pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi materia o specie, che non siano previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del combinato disposto dall'art. 53, comma 4, e dall'art. 82, comma 2 a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
2. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali, sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari", e sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di fornitura, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D.l.g.s. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.



3. La fornitura sarà appaltata in base alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e con l'applicazione dei prezzi offerti, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Imprenditore per la realizzazione della fornitura a perfetta regola d'arte, come specificato nel presente Capitolato.

ART. 4 - SUBAPPALTO

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, è consentito il subappalto della fornitura in oggetto subordinatamente ad espressa autorizzazione della Multiservizi.

Si precisa che la Multiservizi non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo delle forniture dagli stessi eseguite.

PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il bando di gara - settori speciali e l'avviso di procedura aperta;
 - b) il "Disciplinare di Gara";
 - c) il presente "Capitolato Speciale d'Appalto";
 - d) il "Modulo offerta prezzi" con i prezzi offerti dall'impresa aggiudicataria; nel modulo offerta prezzi l'appaltatore deve indicare il prezzo unitario per singola voce, in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e in lettere sarà preso in considerazione quello espresso in lettere.
 - e) Il "Disciplinare tecnico" fornito dalla Stazione Appaltante.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di forniture pubbliche e in particolare:
 - la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura;

ART. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore si richiama l'articolo 140 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI E CONTROLLI DELLE FORNITURE

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire i controlli dimensionali a campione sui tubi e sui rivestimenti interni ed esterni degli stessi, e di prelevare in qualsiasi momento campioni da sottoporre a prove presso laboratori terzi abilitati; qualora il materiale fornito non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante addebiterà all'Impresa Appaltatrice gli oneri delle prove effettuate e gli oneri relativi ai danni subiti.
3. La Stazione Appaltante avrà la facoltà insindacabile di rifiutare i materiali che non si dimostrassero della migliore qualità, lavorazione e rifinitura e che non corrispondessero alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico;



4. La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facoltà di eseguire visite presso gli stabilimenti di produzione del materiale oggetto della fornitura e di eseguire verifiche e test su campioni di tubazioni facente parti dei lotti destinati alla Multiservizi, come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico.

PUNTO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, la stipula del contratto di fornitura è subordinata all'acquisizione del DURC, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva rilasciata dagli enti previdenziali competenti, sia relativi al proprio personale che a quello delle eventuali imprese subappaltatrici. L'appaltatore deve inoltre trasmettere una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
2. Per la realizzazione della fornitura dei tubi di fognatura:
 - **Inizio consegna:** avrà inizio dopo la stipula del contratto d'appalto, salva la consegna in via di urgenza; la consegna sarà attestata da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula.
 - **Durata del contratto:** 141 (centoquarantuno) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna della fornitura. La ditta fornitrice rimarrà vincolata al contratto di fornitura anche a seguito di eventuali sospensioni dei lavori ovvero proroghe concesse sull'ultimazione dei lavori alla ditta Appaltatrice dell'intervento "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".
 - **Modalità di consegna:** frazionata "a carico completo" fino ad esaurimento, a fronte di ordinativi emessi di volta in volta dalla Multiservizi Spa nell'arco del periodo di fornitura; il materiale richiesto con nota scritta, inviata per posta o a mezzo fax, dovrà pervenire presso la destinazione stabilita entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo, con preavviso telefonico di 3 (tre) giorni ai referenti tecnici della nostra Società, i cui nominativi e recapiti verranno comunicati in sede di stipula del contratto. Alcun onere aggiuntivo relativo al trasporto potrà essere richiesto qualora l'ultima consegna risultasse a carico incompleto.
A seguito di ogni ordinativo emesso dalla Multiservizi Spa, il materiale fornito non dovrà essere stato prodotto in un periodo anteriore a 6 mesi dalla data dell'ordine stesso, rimanendo la facoltà della Multiservizi Spa di verificare e approvare sempre ogni singolo ordinativo.
 - **Individuazione aree di fornitura:** le aree in cui consegnare la fornitura saranno preventivamente individuate presso un'area o più aree di stoccaggio materiali site in un tratto di lungomare nel comune di Ancona o Falconara Marittima e prossime al tratto di interessato dai lavori (litorale di Palombina). L'esatta ubicazione delle aree di stoccaggio materiali verranno comunicate alla ditta fornitrice dal D.L. successivamente alla consegna dei lavori dell'appalto: "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".
 - **Resa:** eventuali sostituzioni o ritiri della merce ritenuta non conforme a quanto richiesto saranno a totale carico della Ditta fornitrice. La resa dei materiali dovrà essere evasa franco cantiere (area individuata dall'impresa esecutrice o altra area individuata dalla Multiservizi);
 - **Scarico:** i tubi saranno scaricati a cura e spese della Ditta Fornitrice del materiale, mentre la sistemazione in cantiere e l'accatastamento sarà eseguito dall'Impresa appaltatrice dei lavori "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".

ART. 11 - PENALE IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato per l'esecuzione della fornitura di ogni singolo ordine, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 (diconsi in lettere zero virgola tre) per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione di ogni singola fornitura. L'importo della penale sarà detratto dall'importo dell'ordine evaso in ritardo.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 12, in materia di risoluzione in danno del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'evasione dell'ordine delle forniture sarà causa di risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le forniture.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 13 – ANTICIPAZIONE

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 14 – PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE FORNITURE

1. La fornitura avverrà a fronte dell'ordinativo emesso dalla Multiservizi Spa nell'arco del periodo di fornitura (art. 10); la fornitura di ciascun ordinativo si intenderà accettata ad avvenuta emissione da parte della Multiservizi S.p.A. di apposito **certificato di regolare fornitura** che conterrà il collaudo tecnico-funzionale del solo ordinativo fornito, e che verrà redatto dalla Multiservizi S.p.A. entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura di ciascun ordinativo.
2. Il pagamento della fornitura verrà effettuato in più soluzioni, ciascuna delle quali corrisponderà al singolo ordinativo di volta in volta fornito; il pagamento del singolo ordinativo avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data fattura fine mese, che dovrà essere emessa successivamente alla data di emissione del certificato di regolare fornitura con esito positivo.
3. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009, la Multiservizi non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Equitalia SpA, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

1. Le forniture, oggetto del presente Capitolato speciale di appalto, saranno valutate sulla base dei prezzi offerti in sede di gara tramite nell'apposito "Modulo offerta prezzi" e non saranno soggette a successive revisioni dei prezzi.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento in favore della Multiservizi S.p.A. di ogni danno e spesa, la cessione del contratto. E' altresì vietato il subappalto non autorizzato dalla Multiservizi delle forniture del presente appalto.
2. E inoltre vietata la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nonché il mandato irrevocabile all'incasso qualora non conforme all'art. 117 el D.Lgs. 163/2006 e smi.

PUNTO 5 - GARANZIE

ART. 17 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (ex CAUZIONE PROVVISORIA)

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La garanzia di cui sopra dovrà essere conforme alle prescrizioni del comma 1 ed allo schema tipo (schema 1.1) approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 75 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 04. 2006, n. 163 e s.m.i. l'esecutore della fornitura dovrà costituire una garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo (schema 1.2) approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (diecipercento) dell'importo contrattuale.
2. Nel caso in cui l'importo contrattuale subisca variazioni in aumento, l'Impresa aggiudicataria dovrà procedere all'integrazione della garanzia fideiussoria, adeguandola al nuovo importo contrattuale.
3. Ad avvenuta emissione dell'**ultimo certificato di regolare fornitura**, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, senza necessità di benestare della Stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della polizza fideiussoria di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta da parte del soggetto appaltante.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento, dell'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamente della fornitura in caso di risoluzione del contratto, nonché del pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempimenti derivati dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che realizzano la fornitura.
6. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della fornitura, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
7. Per difformità e/o i vizi della fornitura, riscontrati successivamente alla data di sottoscrizione dei **certificati di regolare fornitura**, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile.

ART. 19 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo **17** è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 12 04.2006, n. 163 e s.m.i..
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo **18** è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso della medesima certificazione di cui al comma 1.

ART. 20 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Multiservizi S.p.A. da responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura, tra i quali deve essere compresa la Multiservizi S.p.A. La polizza assicurativa è prestata da una compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio della fornitura risultante da apposito verbale di consegna della stessa e cessa ad avvenuta emissione del certificato di regolare fornitura; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Multiservizi S.p.A. e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (tra i quali la Multiservizi S.p.A.) nell'esecuzione dell'Appalto deve avere massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro persona e di 500.000,00 per danni a cose.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere tra l'altro la copertura dei danni che l'Impresa debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa e loro parenti o affini, o a persone della Multiservizi S.p.A. che potrebbero essere presenti nei luoghi di consegna.
5. La mancata costituzione della polizza RCT determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

PUNTO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 21 - MODALITA' DI CONSEGNA DEL MATERIALE

1. I tubi dovranno essere consegnati imballati in appositi pacchi per facilitare le operazioni di movimentazione. I pezzi speciali devono essere consegnate su palettes avvolti in pellicola di plastica. Tutti gli oneri per il fermo, il trasporto, l'imballaggio e lo scarico dei tubi e dei pezzi speciali **saranno da comprendersi nei prezzi offerti**.
2. Il materiale dovrà essere consegnato presso un'area o più aree di stoccaggio materiali site in un tratto di lungomare nel comune di Ancona o Falconara Marittima e prossime al tratto di interessato dai lavori (litorale di Palombina). L'esatta ubicazione delle aree di stoccaggio materiali verranno comunicate alla ditta fornitrice dal D.L. successivamente alla consegna lavori in appalto: "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".
3. I tubi e i pezzi speciali saranno sistemati in cantiere e accatastati a cura dell'Impresa appaltatrice dei lavori "Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - I stralcio".

ART. 22 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA

1. I quantitativi indicati nel "Modulo offerta prezzi" sono stati calcolati in via presuntiva, pertanto potranno essere suscettibili di variazioni sia in aumento che in diminuzione; i prezzi offerti rimarranno invariati a prescindere dalle quantità effettivamente ordinate.
2. Non sono riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Stazione Appaltante.
3. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel "Modulo offerta prezzi" e costituenti l'elenco prezzi contrattuale.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. Qualora sorgano contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Impresa, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa (art. 240, comma 1 e 240 bis, D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.).
2. Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLA FORNITURA

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - b) grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita della fornitura.
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella realizzazione delle forniture;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle forniture nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- g) nel caso in cui l'importo delle penali accumulate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale così come meglio specificato al precedente art. 11.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva fornitura dei materiali alla data prevista dal contratto originario.

PUNTO 7 - NORME FINALI

ART. 24 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa, al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) fermo, trasporto, imballo e scarico di tutto il materiale fornito;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle forniture a termini di contratto;
 - c) l'idonea protezione dei materiali forniti a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;
 - d) l'adozione, nel compimento della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori e della fornitura;
 - e) tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;
 - f) tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate per l'esecuzione della fornitura;
 - g) tutte le imposte di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresa l'I.V.A. sui materiali stessi;
 - h) le spese relative a prove che venissero ordinate sulla fornitura dalla Stazione Appaltante, in occasione delle visite eseguite presso gli stabilimenti di produzione del materiale oggetto della fornitura;
 - i) gli oneri delle prove effettuate e gli oneri relativi ai danni subiti qualora il materiale fornito non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia, nel caso in cui la Stazione Appaltante faccia eseguire dei controlli dimensionali a campione sui tubi e sui rivestimenti interni ed esterni degli stessi o faccia eseguire dei prelievi di campioni da sottoporre a prove presso laboratori terzi abilitati.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti di cui al presente Capitolato Speciale, l'Impresa dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta; perciò null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto.

La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facoltà di eseguire visite presso gli stabilimenti di produzione del materiale oggetto della fornitura e di eseguire verifiche e test su campioni di tubazioni facente parti dei lotti destinati alla Multiservizi, come specificato nel "Disciplinare tecnico".
